

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 448871)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2021, n. 12

Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'Area del Delta del Po.**

1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi ai Comuni di Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine, costituenti il territorio dell'"Area del Contratto di Foce Delta del Po", come definita nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne (SNAI) ed individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1, in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell'Area del Delta del Po, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e le realtà del terzo settore che operano per la promozione dell'agricoltura, della pesca, dell'ambiente, del paesaggio, del turismo della sicurezza e della cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci dell'Area del Delta del Po che esercita compiti di indirizzo e di promozione ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.

Art. 2**Sviluppo economico e sociale dei Comuni del territorio della Riviera del Brenta.**

1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi ai Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Pianiga, Strà e Vigonovo costituenti la Riviera del Brenta, per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1, in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale della Riviera del Brenta, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e le realtà del terzo settore che operano per la promozione del paesaggio, dell'ambiente, del turismo, della sicurezza e della cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, che esercita compiti di indirizzo e di promozione delle iniziative localizzate nell'area della Riviera del Brenta ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.

Art. 3**Strumenti di raccordo preliminare.**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo preliminare tra i Presidenti delle Conferenze istituite con la presente legge, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto prevista dall'articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ed il Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del Veneto orientale di cui all'articolo 6

della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.

Art. 4
Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, riducendo a tal fine l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, riducendo a tal fine l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'Area del Delta del Po.

Art. 2 - Sviluppo economico e sociale dei Comuni del territorio della Riviera del Brenta.

Art. 3 - Strumenti di raccordo preliminare.

Art. 4 - Disposizioni finanziarie.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 maggio 2021, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 marzo 2021, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 42 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 2021, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 42, d’iniziativa della Giunta regionale, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, intende valorizzare due territori della Regione Veneto di notevole interesse naturalistico e culturale, quali il Delta del Po e la Riviera del Brenta, attraverso la concessione di contributi con esclusivo riferimento ai Comuni costituenti le rispettive aree geografiche - rispettivamente 7 per la prima (Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine) e 10 per la seconda (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà e Vigonovo) - finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale di tali territori.

Ciò sulla scorta di precedenti, positive esperienze maturate sul territorio regionale e dirette a rafforzare la governance locale.

Per perseguire tali finalità il secondo comma degli articoli 1 e 2 prevede interventi che:

quanto al Delta del Po, mirino a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi destinati a promuovere l’agricoltura, la pesca, l’ambiente, il paesaggio, il turismo, la sicurezza e la cultura;

quanto alla Riviera del Brenta, mirino a conseguire un opportuno assetto istituzionale della stessa, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi destinati a promuovere il paesaggio, l’ambiente, il turismo, la sicurezza e la cultura.

Per conseguire gli obiettivi testé elencati, si prevede l’istituzione di due Conferenze dei Sindaci, con compiti d’indirizzo e di promozione, che esprimano appositi pareri sugli interventi localizzati nei rispettivi territori.

Si prevede inoltre (articolo 3), per intuibili esigenze di coordinamento generale, che la Giunta regionale individui e disciplini, mediante successivo provvedimento, strumenti di raccordo preliminare tra i Presidenti delle suddette Conferenze, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto ed il Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del Veneto orientale (già istituite, rispettivamente, dall’articolo 85, della legge regionale n. 30 del 2016 e dall’articolo 6, della legge regionale n. 16 del 1993).

Completano l’articolato la previsione di carattere finanziario (articolo 4, emendato tecnicamente dalla Prima Commissione in occasione dell’esame finale del provvedimento) e sull’entrata in vigore della legge (articolo 5).

Il progetto di legge n. 42, oggi all’esame di quest’Assemblea, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 5 marzo 2021.

Nella seduta del 14 aprile 2021 è stato illustrato in Prima Commissione dall’Assessore referente in materia di programmazione, attuazione del programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali ed enti locali.

Nella successiva seduta del 28 aprile la Commissione ha proceduto all’audizione telematica dei due Sindaci di turno delle Conferenze previste dagli articoli 1 e 2, oltre che dei delegati dei Presidenti della Provincia di Rovigo e della Città metropolitana di Venezia, sui cui territori insistono i comuni delle rispettive Aree; nell’occasione, essendo collegati anche i sindaci dei comuni dell’Area del Delta del Po, si è registrato l’intervento di uno tra questi.

L'Ufficio di presidenza della Commissione ha ritenuto di dover procedere a tale audizione in considerazione dell'impossibilità di prevedere una data certa per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e, conseguentemente, dell'operatività dell'organo - istituito con legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 - deputato alla rappresentanza degli enti locali e alla rispettiva formulazione di pareri in merito alle proposte di legge regionale relative a disposizioni di loro interesse o concernenti le loro funzioni.

Ciò conformemente a quanto previsto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in data 15 aprile 2021, che ha ritenuto ragionevole, oltre che conforme al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione, dar continuità all'iter legislativo in capo all'Assemblea mediante la consultazione dei sindaci o Presidenti di Provincia ovvero delle associazioni rappresentative del sistema delle autonomie locali, quale soluzione volta a presidiare, in forme istituzionali alternative, il coinvolgimento del suddetto sistema a valere sui progetti di legge aventi ricaduta su forme, termini e modalità di esercizio delle rispettive funzioni amministrative.

Nella medesima seduta del 28 aprile, infine, la Commissione ha proceduto all'esame dell'articolato e concluso i propri lavori approvando a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Bisaglia, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo, Speranzon), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Venturini).

Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sarò breve dato che, come anticipato in Commissione, questo è un progetto di legge che ci vede a favore. Questa correlazione serve esclusivamente ad integrare alcuni ragionamenti, anche perché la relatrice Cestari ha presentato bene sia il senso che lo spirito della norma.

Per quanto ci riguarda, in quest'Aula ci vedrete sempre favorevoli a tutti gli strumenti normativi che insistano sulle aggregazioni, su aree omogenee, sulla riorganizzazione istituzionale di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Questo, quindi, a nostro avviso è un provvedimento che va nella direzione giusta per due territori che sicuramente hanno la necessità, nel caso dei dieci e nel caso dei sette comuni, di lavorare insieme.

Riporto due considerazioni che abbiamo già fatto in Commissione con l'assessore Calzavara, che so che sul tema è sensibile, ma che vale la pena di fare anche in quest'Aula. La prima è che dobbiamo stare attenti a non correre il rischio di fare alcune attività spot in alcuni territori dove ci sono Sindaci che in maniera seria si mettono insieme, fanno un lavoro, presentano una proposta e quindi ricevono poi anche una risposta, e lasciare tanti altri territori senza queste risposte oltre che senza un'attività di coordinamento. È evidente che un'attività come questa ha bisogno di una regia vera regionale, perché rischiamo che ci sia un'autorganizzazione che non aiuta nei percorsi sia di destinazione dei contributi sia di gestione poi delle attività.

Chiaramente c'è un'autonomia degli Enti locali e ci mancherebbe altro, ma questa è una vera e propria attività di programmazione, sulla quale per esempio, si innesta il ragionamento delle risorse. È evidente che le risorse inserite qui sono risorse bastevoli a malapena a fare piccole attività e piccoli interventi, però, lo diceva prima la relatrice Cestari, il ragionamento sullo sviluppo del territorio, sul lavoro di insieme all'interno delle aree omogenee va fatto, posto che c'è anche tutto un ragionamento sulle aree interne che non sta tanto a qui ma quanto più a Roma riprendere in mano. Quindi, da questo punto di vista il tema è sia nazionale che regionale, ma per quanto compete a noi c'è un lavoro di organizzazione da fare, quindi anche qui in Consiglio chiediamo all'assessore Calzavara di aprire la strada con questo progetto di legge e di iniziare poi a ragionare sulla organizzazione e il riassetto istituzionale, che sicuramente necessita di interventi di questo tipo, ma anche e soprattutto di interventi più strutturali."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 bis della legge regionale n. 16/1993, è il seguente:

"Art. 6 bis - Strumenti di coordinamento.

1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all'articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall'articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

- Il testo dell'art. 85 della legge regionale n. 30/2016, è il seguente:

"Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 16/1993, è il seguente:

"Art. 6 - Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale.

1. Il territorio di cui all'articolo 1 comma 2 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.

3. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell'area di cui all'articolo 1 comma 2.

4. La Conferenza ha i seguenti compiti:

- a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area, anche con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3;
- b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
- c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;
- d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

5. Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo."

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali